



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Il Segretario

Prot. N°9938/2018

OGGETTO: LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI - AGGIORNAMENTO DELLE PRECEDENTI LINEE PROCEDURALI ADOTTATE CON ATTO P.G. N. 37985/2014

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LINEE PROCEDURALI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI

AGGIORNAMENTO DELLE PRECEDENTI LINEE PROCEDURALI ADOTTATE CON ATTO P.G. N. 37985/2014

Premessa

Il Comune di Casalecchio di Reno in considerazione della modifica apportata dalla legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) al D. Lgs. n. 165/2001 con l'inserimento dell'articolo 54 bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", **da ultimo modificato con la Legge 30/11/2017 n. 179, su proposta del sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione**, definisce e adotta la presente disciplina, aggiornando e sostituendo quella precedentemente adottata con proprio atto P.G. n. 37985/2014, al fine di favorire la presentazione di segnalazioni di "illeciti" da parte dei propri dipendenti e da parte dei lavoratori-collaboratori di imprese fornitrici dell'Ente.

La normativa sopra richiamata ha introdotto nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire la segnalazione da parte del dipendente, agli organi legittimati ad intervenire, di violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. Una misura volta a fare emergere fattispecie di illeciti, già nota nei Paesi anglosassoni come "*whistleblowing*".

Va detto, per quanto attiene alle segnalazioni, che si connotano come manifestazioni di senso civico attraverso cui il pubblico dipendente contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Dunque l'attività del segnalante non deve essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento delatorio, ma come fattore destinato a eliminare possibili forme di "cattiva amministrazione" e di "corruzione" all'interno dell'Ente nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dalla Costituzione all'articolo 97.

Il sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Casalecchio di Reno, sentita la Giunta Comunale nella seduta del 20/03/2018, adotta le presenti Linee guida, aggiornando e sostituendo quelle precedenti adottate con proprio atto P.G. n. 37985/2014, per la segnalazione di illeciti o di irregolarità da parte **dei dipendenti e collaboratori del Comune e da parte dei lavoratori-collaboratori di imprese fornitrici dell'Ente**, al fine di rimuovere fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso a detto istituto, eliminare timori di ritorsioni o discriminazioni, chiarire eventuali dubbi ed incertezze e tutelare i dipendenti, secondo quanto stabilito nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 (P.T.P.C.)*, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 30.01.2018.

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire ai dipendenti dell'Ente indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, anche alla luce dei recenti orientamenti forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente a:

- a) destinatari della segnalazione;
- b) oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) modalità di trasmissione delle segnalazioni;
- d) *forme di tutela dei dipendenti e dei collaboratori.*

Preme, infine, precisare come per "**illecito**" e "**corruzione**" debba intendersi ogni forma di condotta "attiva o passiva" che contrasti con le normative legislative, statutarie, regolamentari ma anche con le prassi e le misure organizzative dell'Ente.

Infatti come precisa la Circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25.01.2013, la legge n. 190/2012 " non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta:

"In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Conseguentemente non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto della segnalazione, ma sono rilevanti quelle inerenti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Le linee procedurali adottate con il presente atto aggiornano e sostituiscono integralmente

quelle precedentemente adottate con proprio atto P.G. n. 37985/2014.

Casalecchio di Reno, li 22/03/2018 15:05:46

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
RAFFAELLA GALLIANI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)